

U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



#### IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l'art. 6, commi 11 e 12;

VISTO il D.M. MIUR n. 167 del 26 aprile 2011;

VISTO il D.M. MIUR prot. n. 24786 del 27 novembre 2012;

VISTO il D.M. MIUR del 30 gennaio 2014 (GU n.107 del 10-5-2014);

VISTA la nota del MIUR prot. n.2212 del 19 febbraio 2018;

VISTO il D.M. MUR n. 330 del 30 marzo 2022;

VISTO il Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021;

VISTO il Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni, emanato con D.R. n. 8480 del 2/9/2024, e in particolare l'art. 11, commi 2 lett. a) e 3, l'art. 12 e l'art. 13;

VISTA la delibera n. 08/03 del 20 novembre 2024 del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera n. 12/01 del 3 dicembre 2024 del Senato Accademico;

#### **DECRETA**

di emanare il Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri, comprensivo di n. 4 allegati che ne fanno parte integrante.

## Titolo I – Principi fondamentali e normativa di riferimento

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

#### Titolo II – Doppia affiliazione istituzionale

Art. 3 – Doppia affiliazione istituzionale: laboratori, progetti e gruppi di ricerca strategici, enti/organismi/centri di ricerca congiunti

Art. 4 – Doppia affiliazione istituzionale: Accordi Internazionali di didattica e di ricerca

#### Titolo III - Doppia affiliazione individuale

Art. 5 – Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo pieno

Art. 6 – Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo definito

## Titolo IV - Disposizioni comuni

Art. 7 – Diritti e doveri del Docente in doppia affiliazione

Art. 8 – Risultati scientifici e proprietà intellettuale

#### Allegati

- A. Modulo di richiesta per doppia affiliazione istituzionale (professore ordinario/associato, ricercatore universitario, ricercatore a tempo determinato)
- B. Modulo di richiesta per doppia affiliazione individuale tempo pieno (professore ordinario/associato, ricercatore universitario)
- C. Doveri dei Docenti in doppia affiliazione
- D. Uffici Amministrazione Centrale



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

Titolo I – Principi fondamentali e normativa di riferimento

## Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento in materia di doppia affiliazione disciplina le forme di collaborazione che l'Università può attivare, nell'ambito dell'attività di didattica e di ricerca, per i propri docenti, ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12 e dell'art. 24, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012 al fine di:
- accrescere la propria integrazione con le istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- facilitare le collaborazioni con docenti e istituzioni di alto profilo;
- estendere il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa;
- potenziare le proprie capacità nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede nazionale ed internazionale;
- garantire maggiori e più sistematiche connessioni con il sistema universitario europeo ed internazionale.
- 2. Gli Accordi/Convenzioni quadro necessari per il riconoscimento della doppia affiliazione istituzionale sono stipulati ai sensi del Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021.
- 3. La procedura per l'autorizzazione alla doppia affiliazione individuale ex art. 6, comma 12 della Legge n. 240/2010 avviene coerentemente con quanto previsto dal "Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e con i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni", emanato con D.R. n. 8480 del 2/9/2024.
- 4. Il presente Regolamento si applica ai professori ordinari, ai professori associati, ai ricercatori universitari di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, sia in regime di impegno a tempo pieno che a tempo definito.
- 5. Il presente Regolamento non si applica alle associazioni con enti di ricerca pubblici italiani.

## Art. 2 - Definizioni

- 1. Nel presente Regolamento per Docenti si intendono: Professore ordinario, Professore associato, Ricercatore universitario di ruolo e Ricercatore a tempo determinato.
- 2. Per <u>Doppia affiliazione istituzionale</u> si intende l'affiliazione aggiuntiva dei Docenti dell'Ateneo ad altre Università, Enti/Organismi di formazione e di ricerca italiani e stranieri, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6, comma 11 e 12 e dall'art. 24, comma 3, Legge n. 240/2010 e dall'art. 55,



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



D.L. n. 5/2012, nell'ambito di una collaborazione stabile tra le parti, regolamentata da apposito Accordo/Convenzione quadro, che consente ai Docenti di:

- partecipare a gruppi di ricerca appartenenti all'altra istituzione;
- sottoscrivere lavori con l'affiliazione aggiuntiva dell'altra istituzione;
- partecipare a progetti o proposte di progetto finanziati da altri enti o istituzioni;
- rendicontare il proprio impegno nell'una e nell'altra istituzione.
- La Doppia Affiliazione Istituzionale, per quanto concerne i docenti, è possibile nel caso di:
- a. Docenti che partecipano a laboratori, progetti e gruppi di ricerca strategici, enti/organismi/centri di ricerca congiunti (Art.3);
- b. Docenti che partecipano ad Accordi Internazionali di didattica e di ricerca (Art. 4).
- 3. Per <u>Doppia affiliazione individuale</u> si intende l'affiliazione del professore e del ricercatore universitario di ruolo presso un'altra università o ente nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6, commi 11 e 12 della Legge 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012, sulla base di un accordo tra le parti finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse e allo svolgimento di attività di didattica e di ricerca.
- La Doppia Affiliazione Individuale è possibile nel caso di:
- a. Professori e ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno, ai quali viene offerta una collaborazione stabile in un altro Ateneo o ente che potranno svolgere attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 (Art. 5);
- b. Professori e ricercatori universitari di ruolo a tempo definito, ai quali viene offerta una collaborazione stabile presso Università o Enti/Organismi di ricerca esteri, che potranno svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 12 della Legge n. 240/2010 così come modificato dall'art. 1, comma 633 della legge di Bilancio 2018 (Art. 6).

#### Titolo II – Doppia affiliazione istituzionale

# Art. 3 – Doppia affiliazione istituzionale: laboratori, progetti e gruppi di ricerca strategici, enti/organismi/centri di ricerca congiunti

- 1. Qualora sussista un interesse generale dell'Ateneo, testimoniato dalla presenza di un laboratorio o di un centro di ricerca congiunto, di un progetto di lungo termine di natura strategica per l'Ateneo oppure della collaborazione con un gruppo di ricerca di grande prestigio, l'Università sottoscrive una Convenzione quadro con le parti che preveda anche la doppia affiliazione istituzionale dei Docenti interessati.
- 2. La Convenzione quadro può avere una durata massima di 5 anni e non può essere rinnovata tacitamente.
- 3. La Convenzione quadro dovrà evidenziare l'interesse comune perseguito dalle parti, l'istituzione del centro di ricerca o laboratorio congiunto, la gestione della proprietà intellettuale, le regole per l'eventuale utilizzo congiunto di attrezzature od altro.



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



- 4. La Convenzione quadro, in caso di atti che debbano avere un contenuto più generale, può essere integrata da un Addendum/Convenzione attuativa specifica per la doppia affiliazione.
- 5. L'iter procedurale per la sottoscrizione della Convenzione quadro è disciplinato dal Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021.
- 6. Il Docente che intende afferire ad un Centro/Ente/Organismo di Ricerca con il quale è attiva una Convenzione quadro che prevede la doppia affiliazione deve presentare una richiesta al Rettore e al Direttore di Dipartimento di afferenza, descrivendo la natura della collaborazione, evidenziando specificatamente l'impegno di tempo/uomo e gli eventuali ruoli gestionali presso l'altra Istituzione (Allegato A richiesta doppia affiliazione istituzionale).
- 7. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprime parere sulla doppia affiliazione richiesta dal Docente e il Rettore, a seguito del parere favorevole del Senato Accademico, con proprio provvedimento, autorizza il Docente.
- Il Dipartimento periodicamente, in base a quanto stabilito dalla Convenzione quadro o attuativa, aggiorna l'elenco dei docenti che sono interessati dalla doppia affiliazione.
- 8. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito di tali convenzioni sono da considerarsi parte integrante dell'attività istituzionale e come tali esenti dall'obbligo di comunicazione nell'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
- 9. Eventuali riconoscimenti economici, se previsti, saranno gestiti dalle strutture competenti dell'Ateneo e potranno essere erogati ai docenti sulla base di specifiche modalità riportate nella Convenzione quadro o nell'eventuale addendum/convenzione attuativa specifica per la doppia affiliazione.

#### Art. 4 – Doppia affiliazione istituzionale: Accordi Internazionali di didattica e di ricerca

- 1. In caso di accordi di lungo periodo stipulati con Atenei esteri per attività congiunte di didattica e di ricerca, le regole della doppia affiliazione saranno definite all'interno di una Convenzione quadro stipulata. Tale convenzione, eventualmente integrata, in caso di atti che debbano avere un contenuto più generale, può essere implementata da un addendum/convenzione attuativa specifica per la doppia affiliazione.
- 2. La Convenzione quadro può avere una durata massima di 5 anni e non può essere rinnovata tacitamente.
- 3. L'iter procedurale per la sottoscrizione della Convenzione quadro è disciplinato dal Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di Convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali di Ateneo, emanato con D.R. n. 1589 dell'1/4/2021.
- 4. Nel caso di soggiorni brevi e sporadici (meno di 30 giorni e una volta all'anno), non viene attivata alcuna procedura di doppia affiliazione e i soggiorni sono trattati come missione.



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



- 5. Nel caso di soggiorni lunghi (superiori a n. 3 mesi, anche intervallati, nel corso di un anno), deve essere attivato un Accordo/Convenzione quadro o una Convenzione attuativa che preveda il riconoscimento dello status di doppia affiliazione al Docente interessato.
- 6. Il Docente che intende svolgere attività di didattica e di ricerca presso un Ateneo estero con il quale è attiva una Convenzione quadro che prevede la doppia affiliazione deve presentare una richiesta al Rettore e al Direttore di Dipartimento di afferenza, descrivendo la natura della collaborazione, evidenziando specificatamente l'impegno di tempo/uomo e gli eventuali ruoli gestionali presso l'altra Università straniera (Allegato A richiesta doppia affiliazione istituzionale).
- 7. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza esprime parere sulla doppia affiliazione richiesta dal Docente e il Rettore, a seguito del parere favorevole del Senato Accademico, con proprio provvedimento, autorizza il Docente.

Il Dipartimento periodicamente, in base a quanto stabilito dalla Convenzione quadro o attuativa, aggiorna l'elenco dei docenti che sono interessati dalla doppia affiliazione.

## Titolo III - Doppia affiliazione individuale

## Art. 5 – Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo pieno

- 1. Il professore e il ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo pieno può svolgere attività didattica e di ricerca anche presso Atenei o enti ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012.
- 2. Questo tipo di doppia affiliazione individuale viene instaurata esclusivamente mediante la stipula di una Convenzione ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 riferita al singolo interessato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
- 3. L'iter procedurale per la sottoscrizione della Convenzione è il seguente:
- la Convenzione può durare al massimo 5 anni;
- il professore e il ricercatore universitario di ruolo coinvolto non può contemporaneamente essere oggetto di più convenzioni;
- la Convenzione disciplina le modalità di ripartizione dell'impegno annuo e i relativi oneri stipendiali, definiti figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
- il professore e il ricercatore universitario di ruolo non può percepire una retribuzione aggiuntiva. Qualora l'Ateneo ospitante volesse attribuire ulteriori compensi per incarichi aggiuntivi, o per specifiche attività conto terzi, l'interessato dovrà presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all'Ateneo di Palermo in accordo con il vigente "Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori e i ricercatori dell'Università degli studi di Palermo e sui criteri e procedure per il rilascio autorizzazione svolgimento incarichi esterni";
- le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca sono svolte ex art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



- la Convenzione non può riguardare il professore e il ricercatore universitario di ruolo la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. La verifica deve essere effettuata preliminarmente dal Dipartimento di afferenza del richiedente.
- 4. Il professore e il ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo pieno che intende svolgere attività di didattica e di ricerca presso un'altra università o ente ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012 in doppia affiliazione deve presentare una richiesta al Rettore e al Direttore di Dipartimento di afferenza descrivendo la natura della collaborazione, evidenziando specificatamente l'impegno di tempo/uomo presso l'altra Università/Istituzione e chiedendo l'attivazione di una Convenzione ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 (Allegato B richiesta doppia affiliazione individuale tempo pieno).
- 5. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla richiesta dell'interessato ed esprime parere sul testo di Convenzione con l'Ateneo o ente ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 55 del D.L. n. 5/2012 italiano o straniero. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto, nel deliberare, delle qualità scientifiche e dell'impegno didattico dell'interessato, anche facendo riferimento a dati oggettivi quali il possesso dell'idoneità a ruolo di Commissario ASN o il numero di CFU erogati nel triennio precedente o ancora il gradimento espresso dagli Studenti ai quali è stata erogata la didattica.

## Art. 6 - Doppia affiliazione individuale: Professori e ricercatori a tempo definito

- 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 240/2010 il professore e il ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo definito, può svolgere attività di didattica e di ricerca anche presso università o ente ai sensi dell'art. 6, comma 12 della Legge n. 240/2010, anche instaurando un rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore.
- 2. In sede di autorizzazione preventiva, seguendo la nota di indirizzo dell'ANAC del 14/5/2018, si deve valutare la compatibilità concreta dell'ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi istituzionali. È quindi necessario che l'interessato che intende avvalersi di questa opzione debba affiancare alla richiesta di opzione di tempo definito la richiesta di doppia affiliazione che deve contenere le seguenti informazioni:
- ateneo/ente/organismo di ricerca estero presso il quale si reca a lavorare;
- ruolo/mansione che saranno svolti;
- monte ore o percentuale di tempo da dedicare (laddove espressamente richiesto dall'altra istituzione);
- natura del rapporto lavorativo;
- durata dell'ulteriore rapporto lavorativo.
- 3. La richiesta di autorizzazione per la doppia affiliazione individuale da parte del professore o del ricercatore universitario di ruolo in regime di impegno a tempo definito è disciplinato dal "Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni", emanato con D.R. n. 8480 del 2/9/2024.



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



## Titolo IV - Disposizioni comuni

#### Art. 7 – Diritti e doveri del Docente in doppia affiliazione

- 1. Il Docente in doppia affiliazione deve sempre attestare, esplicitamente e correttamente, con modalità univoche e riconoscibili, la propria appartenenza all'Università degli Studi di Palermo, tramite l'indicazione nelle pubblicazioni e nei prodotti scientifici.
- 2. Il Docente in doppia affiliazione con un Ente/Università straniera deve in primo luogo attestare la propria appartenenza all'Università degli Studi di Palermo e, in secondo luogo, quella dell'Ente/Università straniera, a meno che gli accordi firmati con i partner prevedano vincoli di esclusività.
- 3. Il Docente in doppia affiliazione istituzionale o individuale deve sottoscrivere la Dichiarazione di rispetto degli obblighi derivanti dai compiti istituzionali (Allegato C Doveri dei Docenti UNIPA in doppia affiliazione).

#### Art. 8 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale

- 1. Tutte le pubblicazioni prodotte devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Palermo e alla struttura affiliata, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti/istituzioni terzi.
- 2. Il riferimento all'Università degli Studi di Palermo andrà riportato anche nei lavori prodotti nell'ambito del progetto e pubblicati dopo la scadenza della collaborazione stessa.
- 3. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti nell'ambito dell'accordo di affiliazione con l'Università degli Studi di Palermo dovranno essere regolati all'interno dell'Accordo quadro o di uno specifico addendum in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.



ricerca

didattica

# Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane Settore Carriere Professori e Ricercatori e Gestione Previdenziale

U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



<u>Allegato A</u> - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

		Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo					
		Al Direttore del Dipartimento di					
		Al Responsabile del Servizio Speciale Relazioni Internazionali					
RICHIESTA DOPPIA AFFILIAZIONE ISTITUZIONALE  (professore ordinario/associato, ricercatore universitario di ruolo, RTD)							
	ola,nato/a						
il, in servizio quale,							
	Professore ordinario/associato Ricercatore universitario Ricercatore a tempo determinato dal	al					
	in regime di impegno a tempo pieno in regime di impegno a tempo definito						
presso	il Dipartimento di	di questo Ateneo,					
	CHIED	DE					
ai sensi dell'Accordo/Convenzione quadro siglata il							
con							
lo statu	us di <b>doppia affiliazione</b> e, pertanto,						
di note	er svolgere attività di						



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



In particolare, per il periodo dalsvolgere la seguente attività:		al	il/la sottoscritto/a chiede di
L'attiv	vità si svolgerà presso		
per u	n impegno di mesi/uomo paria a:		
Per la	a suddetta attività si prevede di assu	ımere un ruolo gestionale	:
	SI NO		
Per la	a suddetta attività si prevede di prod	urre delle pubblicazioni:	
	SI NO		
	evede che da invenzioni, brevetti in à di ricerca derivino diritti da protego		no prodotte nell'ambito della suddetta
	SI NO		
rendi	•	del trattamento dei risultati	el personale docente, dei doveri di scientifici e della proprietà intellettuale zione.
	sottoscritto/a si impegna a comunica imento dell'attività sopracitata.	re eventuali variazioni che	e si dovessero verificare nel corso dello
Qual	•	·	etto a quella descritta nella presente izzazione.
II sott	toscritto/a si impegna altresì a rispet	tare gli obblighi derivanti.	dal proprio compito istituzionale.
Paler	mo.	Firma_	



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



<u>Allegato B</u> - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

	Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo
	Al Direttore del Dipartimento di
	Al Responsabile del Settore Carriere Professori e Ricercatori e Gestione Previdenziale
	AFFILIAZIONE INDIVIDUALE nto, ricercatore universitario di ruolo)
II/La sottoscritto/a	
matricola, nato/a	
il,	
in servizio presso il Dipartimento di	di questo Ateneo,
in qualità di	
<ul><li>□ Professore ordinario/associato</li><li>□ Ricercatore universitario di ruolo</li></ul>	
in regime di impegno <u>a Tempo Pieno</u> ;	
	CHIEDE
	. 240/2010 e del D.M. 30.01.2014, l'attivazione di una dimento di obiettivi di comune interesse, tra l'Università danismo o Centro di Ricerca italiano/straniero
2. lo status di <b>doppia affiliazione.</b>	
A tal fine,	CHIARA
- che è disponibile a ripartire tra le due parti l'im	npegno annuo al%;
- che svolgerà la sua attività di didattica e di rice un periodo equivalente a e fino	erca presso l'Università/Ente/Organismo ospitante per (mesi/anno) a decorrere al



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei doveri del personale docente, dei doveri di rendicontazione delle attività di ricerca e del trattamento dei risultati scientifici e della proprietà intellettuale riportati nell'Allegato C - Doveri dei docenti UNIPA in doppia affiliazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dell'attività sopracitata.

Qualora la situazione venisse a modificarsi sostanzialmente rispetto a quella descritta nella presente istanza, il/la sottoscritto/a si impegna a richiedere una nuova autorizzazione.

II	sottoscritto/a si impegna altresi a rispettare gli obl	oblighi derivanti dal proprio compito istituzionale.	
Р	alermo.	Firma	



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



<u>Allegato C</u> - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

#### Doveri dei Docenti di UNIPA in doppia affiliazione

Il presente Allegato individua i doveri dei Docenti UNIPA così come disciplinati attualmente da leggi, decreti e Regolamenti di Ateneo e le regole che sono da seguire in presenza di un accordo di doppia affiliazione.

#### Parte A: DOVERI DEL DOCENTE

Tali attività si possono così riassumere:

- 1) Impegno didattico e compilazione della dichiarazione di impegno didattico;
- 2) Compilazione registro delle lezioni;
- 3) Opinione non negativa da parte degli studenti;
- 4) Presenza alle sedute di Laurea e Laurea Magistrale;
- 5) Partecipazione ai Consigli di Dipartimento e di Corso di Studio;
- 6) Documentata attività di ricerca.

#### Parte B: I DOVERI DI RENDICONTAZIONE DI RICERCA

La doppia affiliazione viene autorizzata qualora si verifichi l'esistenza di un interesse generale dell'Ateneo testimoniato dalla presenza di un laboratorio o di un centro di ricerca congiunto, di un progetto di lungo termine di natura strategica per l'Ateneo oppure della collaborazione con un gruppo di ricerca di grande prestigio.

Quando il trattamento economico del Docente resta a carico di UNIPA, per poter rendicontare il costo del personale UNIPA presso altro ente/organismo sarà necessario prevedere nel progetto finanziato la presenza di UNIPA come Parte Terza o in forme analoghe previste dal programma di finanziamento.

Nello specifico l'attività del Docente, se necessaria all'implementazione di un progetto di ricerca dell'ente affiliato, potrà essere considerata come contributo in natura messo a disposizione da "Parti Terze" (UNIPA) a titolo gratuito o a pagamento.

Per i contributi a pagamento:

• è necessario dichiarare come costi eleggibili le somme erogate dal beneficiario a rimborso della Parte Terza nei limiti del costo sostenuto da quest'ultima per il Docente distaccato messo a disposizione.

Per i contributi a titolo gratuito:

• è necessario dichiarare come costi eleggibili i costi sostenuti dalla Parte Terza nel rispetto delle regole di rendicontazione previste dal finanziamento per il personale distaccato messo a disposizione, tenendo presente che tali importi dovranno essere anche dichiarati come entrate del progetto.



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



## Parte C: I RISULTATI SCIENTIFICI E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutte le pubblicazioni prodotte devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Palermo ed alla struttura affiliata, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti/organismi o istituzioni terzi.

Tale riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in virtù degli accordi di affiliazione pubblicati successivamente al termine della collaborazione stessa.

Il Docente dovrà attenersi a quanto indicato nel *Prontuario per la disambiguazione e sincronizzazione dei profili autore in ORCID e nelle banche dati citazionali*, pubblicato dalla Direzione Generale - Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo (SBA).

I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti nell'ambito dell'accordo di affiliazione con l'Università degli Studi di Palermo dovranno essere regolati all'interno della convenzione o dell'accordo, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.



U.O. Etica, Avvio Procedimenti Disciplinari, Progressioni del Personale Docente, Convenzioni e Fondo Premialità



<u>Allegato D</u> - Regolamento per l'attivazione della procedura di doppia affiliazione con Università o Enti/Organismi di ricerca italiani/esteri

#### Uffici Amministrazione Centrale

- Per l'istruttoria e le procedure di doppia affiliazione istituzionale richieste ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento l'ufficio competente è il Servizio Speciale Relazioni Internazionali.
- Per l'istruttoria e la procedura di doppia affiliazione individuale richiesta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento l'ufficio competente è il Settore Carriere Professori e Ricercatori e Gestione previdenziale.
- Per l'istruttoria e la procedura di doppia affiliazione individuale richiesta ai sensi dell'art. 6 del Regolamento l'ufficio competente è il Settore Rapporti con AUOP, Collaborazioni esterne e Incarichi extraistituzionali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore Prof. Massimo Midiri